

REGOLAMENTO SOCI LAVORATORI

ex L.142/2001

ARTICOLO 1

Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'articolo 6 dello statuto - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le cui prestazioni lavorative contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

ARTICOLO 2

Rapporto di lavoro instaurato

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 7 dello statuto, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Anche per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il rapporto di lavoro sarà instaurato unicamente in forma subordinata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta.

ARTICOLO 3

Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato del socio potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale e potrà essere regolato da un contratto di inserimento o di apprendistato.

ARTICOLO 4

CCNL applicabile

Al rapporto di lavoro subordinato instaurato ai sensi e per gli scopi previsti dall'art.2, si applicheranno tutte le norme vigenti derivanti dalla legislazione italiana, dalla normativa definita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Turismo vigente e successive modifiche e, per i dirigenti, dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti di Aziende Cooperative (salvo che per quelli con i quali sia stata individualmente pattuita l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti del Terziario), dalle normative derivanti dalla contrattazione collettiva Regionale e provinciale di settore, nonché da quanto stabilito dagli accordi sindacali eventualmente sottoscritti dalla Cooperativa nei territori in cui svolge la propria attività.

In alternativa al Contratto Collettivo Nazionale sopra indicato, potrà essere adottato ed applicato altro e diverso Contratto Collettivo Nazionale nel caso in cui le specifiche caratteristiche dell'attività svolta dalla Cooperativa lo giustifichino.

ARTICOLO 5

Trattamento economico

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme vigenti e garantito dalla Cooperativa ai soci nella misura che si renda necessaria in rapporto alla professionalità espressa dal lavoratore ed alle esigenze economiche e produttive specifiche dei singoli territori in cui opera la Cooperativa.

Il trattamento economico del socio lavoratore subordinato sarà determinato dalla Legge, dalla

previsione in materia del CCNL adottato ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, dalle previsioni contenute in accordi sindacali territoriali o aziendali e dalle scelte di eventuali sistemi retributivi, collettivi ed individuali adottati dagli organi tecnici a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, di un ristorno, come definito nei successivi articoli.

ART. 5.1 – NATURA DEL RISTORNO

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'ammissione a socio della cooperativa rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che abbiano dato prova di capacità, di rendimento ed autodisciplina sul lavoro, nonché di lealtà comportamentale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con la valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

ART. 5.2 – CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art.25 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci lavoratori di cui all'art. 3, comma 2 lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia.

Lo Statuto della Cooperativa all'art.25, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lett. b), della citata Legge 142/2001, infatti l'assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al singolo socio lavoratore medesimo.

Di seguito, pertanto, vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai soci, così determinati

per volere dell'assemblea.

Premesse le disposizioni di legge ed i presupposti statutari di cui sopra, vengono individuati i due specifici parametri di calcolo: uno quantitativo ed uno qualitativo, in relazione agli importi erogabili proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Parametro quantitativo.

Il parametro quantitativo è pari al 50% dell'importo erogabile complessivamente a titolo di ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al paragrafo precedente. L'importo corrispondente al parametro quantitativo sarà calcolato in rapporto alle ore effettivamente lavorate, con riferimento alle sole ore normali nonché a quelle supplementari, comprendendovi altresì le ferie godute nell'anno di riferimento, dal 1° del mese successivo all'ammissione a socio. A tal fine verrà riconosciuto un importo per ogni ora normale e supplementare effettivamente lavorata, più le ferie godute.

Parametro qualitativo.

Il parametro qualitativo, è pari al 50% dell'importo erogabile complessivamente a titolo di ristorno proposto dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui al paragrafo precedente e viene determinato applicando una percentuale sulla retribuzione tabellare (paga base) spettante derivante dal CCNL di categoria applicato ad ogni singolo socio, dal 1° del mese successivo all'ammissione a socio.

ART. 5.3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
- 3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 4) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi di attribuire il ristorno secondo la modalità di cui al punto 2), la stessa potrà prevedere che i soci, che abbiano sottoscritto una prestabilita quota di capitale sociale, possano ottenere il ristorno ad integrazione della retribuzione, così come previsto al punto 1).

L'assegnazione del ristorno ai soci potrà avvenire mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio. La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

ART. 5.4 – RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle Riserve Straordinarie.

ARTICOLO 6

Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato;

risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutti i generi di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici [con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale] integrativi di cui all'art.3, comma 2, lettera b, della legge n.142 del 2001.

L'assemblea dei soci ai sensi dell'art.6 c.1, lettera d) ed e), può deliberare tutte le forme di apporto economico e non, finalizzate al superamento dello stato di crisi dell'impresa cooperativa, ivi compreso lo svolgimento di lavoro non retribuito nei limiti massimi previsti dall'ordinamento o dal contratto collettivo di lavoro preso a riferimento ai sensi dell'art.6 c.1 lett.a) L.142/2001 oltre alla riduzione del trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento nel rispetto, comunque, del minimale contributivo giornaliero di cui all'art.1 c.2 del D.L. n.338/1989.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci che dovranno comunque essere oggettivamente comprovate.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.

L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

In costanza dello stato di crisi aziendale deliberato dall'Assemblea è fatto divieto di deliberare la distribuzione degli utili.

Art. 7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

7.1 Stante le attuali normative di legge, il rapporto di lavoro subordinato, instaurato con il Socio, potrà risolversi per le seguenti causali:

- a) mancato superamento del periodo di prova, deciso dalla Cooperativa;
- b) mutuo consenso;
- c) dimissioni, anche in periodo di prova;
- d) licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- e) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- f) morte.

7.2 In applicazione di quanto previsto dalle norme del vigente Statuto sociale della Cooperativa:

- a) in caso di mancato superamento del periodo di prova, deciso dalla Cooperativa, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto;

- b) in presenza di mutuo consenso tra la Cooperativa ed il Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto,
- c) in presenza di dimissioni, anche in periodo di prova, rassegnate dal Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto,
- d) in presenza di licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto,
- e) in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 11 (*recesso*) del citato Statuto, vista la possibilità, per lo stesso Socio, di poter essere ricollocato in attività lavorativa nell'ipotesi di successive esigenze produttive della Cooperativa, tenuto altresì conto di quanto previsto all'Art. 12 lettera D) punti 5,6 e 7 del citato Statuto. Al fine di contemperare l'esigenza di effettività della base sociale il Cda adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.
- f) in presenza di cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 12 (*esclusione*) del citato Statuto;
- g) in presenza della morte del Socio, troverà applicazione quanto contenuto nell'Art. 15 (*rimborso*) del citato Statuto.

Art. 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO:

EFFETTI E CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO

8.1 Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente Art. 8, qualora:

- a) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di amministrazione;
- b) il rapporto associativo venga ad essere risolto, per le causali previste nel vigente Statuto sociale in tema di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto associativo.

ARTICOLO 9

Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 14 maggio 2002 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, così come modificato dall'Assemblea del 19 novembre 2004, così come modificato dall'Assemblea del 15 giugno 2007 e dall'Assemblea del 22 settembre 2014, così come modificato dall'Assemblea del 24 giugno 2016, così come modificato dall'Assemblea del 31 gennaio 2020, potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto, non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli

organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.